



INTERROGAZIONE: DIRITTO AL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle

Vista:

- la comunicazione prot. MIUR. AOODRPI. REGISTRO UFFICIALE(U). 0011082.14-10-2016 dell' ufficio scolastico regionale per il Piemonte che prevede che la pulizia dei locali adibiti al consumo del pasto da parte dei bambini che non fruiscono della mensa venga assicurata dal personale ATA e che la sorveglianza da parte dei docenti venga garantita secondo le consuete modalità;

Visto:

- quanto previsto dall'articolo 311, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l'A.C. può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- che la sentenza della corte di appello di Torino non ha fatto altro che rintracciare, all'interno del quadro normativo vigente al momento della stipula del contratto tra comune di Novara ed ente gestore mense, un diritto soggettivo per gli studenti di fruire degli spazi della scuola anche nel momento del consumo del pasto fuori dal servizio mensa;

Considerato che:

- il diritto al consumo del pasto al di fuori del servizio mensa pertanto era, in linea di diritto, già esercitabile da parte delle famiglie prima della decisione dei giudici di corte d'appello perché una sentenza nel sistema giuridico italiano non è fonte di diritto ma provvedimento giurisdizionale atto a dirimere controversie (in questo caso tra il Comune di Torino e famiglie di studenti);
- Essendo il diritto di fruire del pasto domestico a scuola 'ricordato' dalla sentenza ma sancito da fonti giuridiche precedenti che l'ente organizzatore del sistema delle mense non conosceva o non riteneva giusto rispettare la sentenza che lo ha ricordato non può essere considerato un evento imprevedibile e non può essere presa a pretesto per una ridefinizione del contratto tra Comune di Novara ed ente gestore delle mense;

Chiedono al Sindaco e Assessore Competente:

- come verrà organizzata la pulizia dei locali e la sorveglianza dei bambini che non fruiscono della mensa e con quali costi a carico delle famiglie;
- se si intenda ridefinire il contratto tra Comune ed ente gestore delle mense;
- se tale eventuale revisione del contratto porterà un aggravio di costi per le famiglie dei bambini che fruiscono della mensa o per quelle con bambini che non fruiscono della mensa ma mangiano a scuola;
- in base a quali norme giuridiche o a quali fonti contrattuali si intenda procedere a tale revisione;
- Perché una decisione così rilevante non è stata condivisa con tutti i membri della commissione mensa scolastica, tra l'altro riunitasi il 10 maggio scorso;
- se detta commissione verrà coinvolta nella valutazione dell'esito del progetto.

Si richiede risposta scritta e orale

25/05/17

Cristina Macarro

Paola Vigotti

Mario Iacopino